

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CINOSERVIZIO ODV

Preambolo

Con l'approvazione della Legge Regionale n. 5/88 - Norme per il controllo della popolazione canina - e successivamente, della Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, del 14 agosto 1991 n. 281, è stato compiuto un passo decisivo per quanto riguarda la tutela dei diritti degli animali e la corretta convivenza tra uomo e animale.

La collettività, nel suo complesso, deve assumere piena consapevolezza dei problemi del randagismo e dell'abbandono degli animali da affezione ed essere stimolata ad agire attivamente perché questa normativa venga accolta ed applicata nel pieno dei suoi articoli.

Manca purtroppo una sana e cosciente cultura zoofila (e in particolare cinofila), perché una semplice legge possa migliorare marcatamente la situazione attuale.

Il problema del randagismo e dell'abbandono, della vivisezione, l'esubero dei cani all'interno del canile, gli atti di crudeltà verso gli animali, i continui divieti di accesso ai cani nelle aree delle nostre città, sono un chiaro sintomo di mancanza di sensibilità e disponibilità verso gli animali.

Essi costituiscono un patrimonio zoofilo fondamentale nella vita dell'uomo, proteggerli e promuovere le attività necessarie alla loro salvaguardia diventa un compito dell'intera collettività, che deve imparare a vivere il rapporto con gli animali, tenendo conto di essi in quanto portatori di diritti soggettivi.

La gestione corretta di tale patrimonio, comporta la promozione di una educazione zoofila-cinofila in grado di favorire, in primo luogo, la conoscenza degli animali, ma occorrono soprattutto nuovi valori e nuovi comportamenti della società, che consentano di ricondurre ad un rapporto equilibrato, secondo natura, tra uomo e animali.

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi della normativa in materia di Enti Terzo Settore (D.lgs. n. 117/17) l'Associazione denominata "CINOSERVIZIO ODV" (organizzazione di volontariato), operante senza fini di lucro, con sede in Lugo, Carrara Buscaroli 1.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Oggetto sociale, scopi e finalità

Il Cinoservizio ODV è un'associazione apolitica che si prefigge lo scopo di salvaguardare i diritti degli animali d'affezione, con principale e prioritario riguardo per la razza canina.

Il Cinoservizio ODV non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà ed utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, il Cinoservizio ODV, tra le attività di interesse generale di cui al citato art 5, opera nell'ambito della lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività solidaristiche:

1. operare, agire e realizzare lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a tutela degli animali da affezione, in special modo per i cani, affinché siano recepite ed applicate nel migliore dei modi da parte dei cittadini, degli Enti Pubblici in generale ed Enti Locali in particolare, strutture diverse, associazioni ed enti privati;

2. favorire, diffondere e divulgare l'informazione in materia di animali da affezione, attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione con particolare riferimento alla legislazione relativa e al fine di concorrere ai compiti di protezione degli animali.
3. promuovere l'adozione di animali da affezione in special modo della razza canina "meticcia". A tali fine, assume come scopo prioritario, l'incentivazione delle adozioni dei cani ospitati nel canile comprensoriale di Lugo e degli altri canili;
4. realizzare iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del randagismo e l'abbandono degli animali da affezione;
5. praticare attività di volontariato materiale all'interno del canile comprensoriale di Lugo, ed eventualmente in altri canili, organizzando il lavoro operativo in accordo con l'Ente gestore della struttura;
6. favorire, sotto qualsiasi forma di volontariato, l'accesso al canile da parte di scolaresche e di cittadini privati, al fine di avvicinare la popolazione alla struttura per una migliore comprensione del problema e per una diversa concezione della struttura stessa;
7. organizzare forme di raccolta di fondi e cibo, stracci, vecchie cucce e in generale di materiale e cose utili ad alleviare la sofferenza dei cani del canile;
8. collaborare e incentivare, attraverso le strutture scolastiche e il corpo docente preposto, la realizzazione di programmi didattici diretti a creare una sana coscienza zoofila tra i bambini;
9. favorire esperienze anche a carattere sperimentale sul rapporto cane-bambino e cane-anziano, visti i positivi risultati maturati in altre realtà;
10. strutturare un servizio, in accordo con l'Ente gestore del canile, di adozioni a distanza dei cani presenti, a quei cittadini che non volendo rinunciare alla compagnia di un cane, non hanno la possibilità di accudirlo a casa propria;
11. farsi promotore ed eventualmente fautore di interventi ed opere migliorative che incidono sulle condizioni di vita nonché psicofisiche dei cani del canile, per stimolare il funzionamento dei servizi erogati dalle Istituzioni competenti;
12. farsi carico dell'eventuale gestione del canile comprensoriale anche attraverso proprio personale dipendente o prestazioni di lavoro autonomo;
13. sviluppare intese e convenzioni con enti pubblici-privati, organizzazioni, per realizzare progetti;
14. stimolare l'adesione al Cinoservizio ODV di altre persone che intendono fare opera di volontariato concreto;
15. stimolare, promuovere, formulare e gestire progetti concreti e/o operativi per migliorare, integrare e rendere maggiormente efficienti gli interventi degli Enti Locali in materia, nonché i servizi di assistenza zoiatrica e vigilanza zoofila sul territorio comprensoriale, anche attraverso il coinvolgimento delle strutture amministrative e/o sanitarie competenti per legge in materia;
16. accertare e denunciare, nei limiti previsti dalla legge, alle istituzioni competenti ogni atto di violenza sugli animali, nonché casi di inadempienza e violazione alle attuali norme statali, regionali, e regolamenti comunali che disciplinano i diritti degli animali;
17. organizzare ed autogestire attività culturali, sportive e ricreative che rientrano nei fini dell'Associazione;
18. svolgere attività di studio e ricerca, nonché di formazione dei volontari associati, promuovendo corsi di formazione e aggiornamento professionale;
19. collaborare con Enti e organismi pubblici titolari delle funzioni di controllo sulla applicazione delle norme poste a tutela degli animali;
20. collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di emergenze di carattere zoofile in special modo cinofile.
21. dare adesione e partecipazione ed Enti ed organismi per consolidare, sviluppare e agevolare l'attività sociale;

22. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Tutto ciò al fine di attivare un processo di crescita socio-culturale e di coscienza zoofila e cinofila tra la collettività, capace di produrre a lungo termine il contenimento del problema del randagismo e del maltrattamento degli animali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari associati. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. In caso di necessità l'Associazione ha facoltà di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo i limiti e i criteri stabiliti dal D. Lgs n 117/2017 e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Art. 3 Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che intendono contribuire alla realizzazione degli scopi sociali o che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

Se nel corso della vita dell'Associazione il numero dei soci diviene inferiore al minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Art. 4 Ammissione dei Soci

Possono entrare a far parte del Cinoservizio ODV, le persone fisiche che hanno interesse alla sua attività o che comunque desiderano sostenerla.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta in carta semplice, contenente l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita; dovrà inoltre dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Stante l'alto valore sociale dell'attività svolta dall'Associazione all'interno della comunità, per essere ammessi in qualità di soci dell'Associazione e svolgere attività di volontariato collegata, è necessario avere i seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanne penali, applicazione della pena su richiesta delle parti o decreto penale di condanna per reati non colposi contro la persona o gli animali;
- b) non essere sottoposti a procedimenti penali per reati non colposi contro la persona o gli animali;
- c) non essere sottoposti a misure di sicurezza o misure di prevenzione per reati contro la persona o gli animali;
- d) non essere, o essere stati, indagati per reati contro la persona o contro il sentimento per gli animali, puniti con pena alla reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione e, accertata l'inesistenza di causa di incompatibilità, provvede alla relativa trascrizione nel registro dei soci.

L'eventuale rifiuto deve essere motivato per iscritto al richiedente, consentendo facoltà di replica.

Art. 5 Cessazione dei Soci

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci cessano di far parte dell'Associazione per:

- decesso;
- recesso: su richiesta motivata del socio stesso;

- decadenza: qualora sorgano cause di incompatibilità con la qualità di socio o causa mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- esclusione: quando il socio si rende colpevole di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quando compie atti contrari allo scopo associativo o attività contrastante con lo spirito e gli obiettivi dell'Associazione stessa; quando la danneggi materialmente o moralmente; quando sia causa di disordini in seno ad essa.

La decadenza e l'esclusione sono pronunciate con delibera del Consiglio Direttivo. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa esecutiva a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Le eventuali quote associative versate sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 Doveri e Diritti dei Soci

Premesso che per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

Premesso che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Premesso che al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalla Associazione stessa;

Premesso che la qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione;

è dovere dei soci:

- a. osservare il presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali;
- b. partecipare all'attività e alle iniziative sociali nei modi concordati con il Consiglio Direttivo e a seconda delle necessità dell'Associazione;
- c. svolgere i compiti assegnati anche in funzione della particolare responsabilità assegnata al socio dal Consiglio Direttivo e dal Regolamento interno;
- d. versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione delle attività da svolgere;
- e. richiedere preventivamente l'autorizzazione al Consiglio Direttivo prima di intraprendere, a nome dell'Associazione, iniziative che non rientrino tra quelle consuete e già regolamentate nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa.

È diritto dei soci:

- a. partecipare all'Assemblea dei Soci;
- b. presentare istanza scritta contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di recesso, decadenza ed esclusione, nonché in tutte le altre materie relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. diritto di accedere alle cariche sociali;
- d. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- e. partecipare con diritto di voto a tutte le assemblee comprese quelle per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali;
- f. essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività di volontariato come previsto dall'art. 7 del presente Statuto;
- g. proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci nonché ogni altro suggerimento per il miglior perseguimento dei fini sociali;

- h. consultare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di 15 giorni, il quale ne consentirà l'esame personale presso i locali della sede con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 7 - Assicurazione dei Volontari

L'Associazione assicura i propri volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto dalla normativa sul Terzo Settore.

Art. 8 Organi della Associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Qualora sia obbligatorio ai sensi di legge, l'Associazione si doterà inoltre di un Organo di controllo, scelto dall'Assemblea con le maggioranze previste per la nomina degli organi sociali, il cui funzionamento è disciplinato dall'apposita normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, hanno una durata biennale ed è consentita la rieleggibilità dei membri uscenti.

Art. 9 Assemblea dei Soci

È costituita da tutti i Soci. Essi hanno diritto di intervento e di voto dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci. Ogni socio possiede un voto. Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio, non Amministratore, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può esprimere più di una delega. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

In caso di assenza del Segretario membro del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina un segretario provvisorio che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, attraverso le forme di pubblicità che ritiene più efficaci, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; la convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

1) Assemblea Ordinaria:

È presieduta dal Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato o indicato dai presenti.

Viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile, ed ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario, o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto al Consiglio Direttivo da parte di almeno 1/10 degli associati, con l'indicazione della materia oggetto di convocazione.

L'avviso deve contenere la data dell'eventuale seconda convocazione (che non può essere effettuata nello stesso giorno della prima).

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano personalmente o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio, la relazione e il programma allegati,
- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo,
- approva i regolamenti interni;
- discute le linee e gli obiettivi generali dell'Associazione;

- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai membri del Consiglio Direttivo.

In linea generale l'Assemblea dei soci adotta le decisioni di maggior rilievo per la vita dell'organizzazione.

2) **Assemblea Straordinaria e nomina degli organi sociali:**

È presieduta dal Presidente o da un altro membro dal Consiglio Direttivo delegato o nominato dai presenti.

Viene convocata nei modi previsti per l'Assemblea Ordinaria per deliberare sulla modificazione dello Statuto, sullo scioglimento, trasformazione, scissione o fusione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più 1 dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori nonché sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, occorrerà il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci associati.

Per le modifiche dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, occorrono:

- in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; dovranno farsi per appello nominale o a scheda segreta quando ne faccia domanda il Consiglio Direttivo o 1/5 di tutti i soci presenti. Per le elezioni delle cariche sociali e quando trattasi di persone si procede normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, si compone di un numero di membri dispari variabile da cinque a nove, eletti dall'Assemblea dei soci, che attribuisce anche le cariche: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Economo e Consiglieri. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Il Consiglio Direttivo può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori o ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese nonché ogni qualvolta lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri.

La convocazione avverrà per contatto diretto, mediante avviso scritto anche per via telematica, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenenti ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ritenute ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo membro.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio Direttivo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio o il rendiconto, la relazione relativa e il programma della attività e delle iniziative;



- c. amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- d. coordinare gli interventi istituzionali dei soci, affidando incarichi e compiti specifici in accordo con i soci destinatari di tali incarichi, verificandone l'esecuzione e i risultati;
- e. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- f. esaminare eventuali questioni disciplinari;
- g. compilare i regolamenti interni e le norme disciplinari;
- h. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- i. deliberare su tutte le materie di cui all'art. 2;
- j. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- k. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- m. licenziare e/o assumere lavoratori dipendenti o concordare prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o per qualificare e specializzare l'attività sociale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- n. stipulare convenzioni utili al perseguimento degli scopi sociali;
- o. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea, come la determinazione della quota associativa annuale.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura e controlla l'attuazione del programma di attività approvato dall'Assemblea.

Ha la firma e la rappresentanza legale del Cinoservizio ODV nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di necessità ed urgenza può assumere da solo le decisioni del Consiglio Direttivo, purché queste non comportino impegni di spesa provvedendo poi, entro dieci giorni, a convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica delle decisioni. Gli impegni che comportano una spesa, non possono essere assunti se non previa decisione favorevole del Consiglio Direttivo.

Può nominare procuratori speciali.

In caso di necessità, sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente convoca il Consiglio per la nomina del nuovo Presidente, entro trenta giorni.

Art. 12 Entrate dell'Associazione e risorse economiche

L'Associazione non ha scopo di lucro e l'attività prestata dai soci non è retribuita. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 3) contributi e autotassazione dei soci aderenti;
- 4) contributi di privati, persone fisiche e imprese;

- 5) elargizioni e offerte fatte dai soci, da enti o da privati;
- 6) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 7) sponsorizzazioni da parte di enti o privati;
- 8) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- 9) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 10) provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali nonché finanziati e contributi disposti da Enti ed Organismi pubblici o privati;
- 11) donazioni e lasciti testamentari;
- 12) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 13) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 14) qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato.

Le risorse economiche saranno elencate in un apposito registro che sarà depositato presso la sede dell'Associazione.

Tutte le somme raccolte andranno utilizzate per il raggiungimento degli scopi istituzionali. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- somme accantonate;
- qualsiasi altro bene pervenuto a titolo legittimo;
- donazioni e lasciti testamentari.

Tutto il patrimonio accantonato andrà utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 14 Bilancio consuntivo e stato patrimoniale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere presentato all'approvazione dell'Assemblea nel termine massimo di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 15 Organigramma

Per le funzioni specifiche dei soci e i relativi settori di competenza, si rimanda al regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 16 Rispetto delle Leggi

L'Associazione Cinoservizio ODV, facendo riferimento in via prioritaria agli Enti Pubblici, dovrà fare proprie le eventuali indicazioni o Leggi Nazionali e Regionali emanate a riguardo.

Art. 17 Modifiche dello Statuto

Per le maggioranze necessarie alla modifica del presente statuto si rinvia a quanto previsto al precedente articolo 9. Le modifiche possono essere fatte attraverso scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Art. 18 Scioglimento e liquidazione del Cinoservizio ODV

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, validamente costituita ai sensi del precedente art. 9.

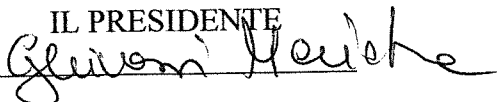
La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

